



Servizio studi
del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PREPARAZIONE AI RISCHI NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2005/89/CE

Titolo Atto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE		
Numero atto	COM(2016)862		
Numero procedura	2016/0377 COD		
Autore	Commissione europea		
Data dell'atto	30.11.2016		
data di trasmissione	09.01.2017		
Scadenza otto settimane	08.03.2017		
Assegnato il	17.01.2017		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	02.03.2017
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 13 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	23.02.2017
OGGETTO	Adozione di strumenti adeguati e comuni tra tutti gli Stati membri per la prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica.		
BASE GIURIDICA	Articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale tra le finalità della politica dell'Unione nel settore dell'energia vi è quello di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	<p>La Commissione europea afferma che la proposta in esame può essere dichiarata conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli approcci nazionali non solo portano a misure di livello non ottimale, ma aggravano le ripercussioni di una crisi;</p> <p>Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che al fine di raggiungere gli obiettivi di raggiungere un adeguato livello di preparazione, rafforzare la cooperazione tra Stati membri e attenuare l'impatto delle crisi sui clienti la proposta prevede regole e principi comuni ma non un'armonizzazione piena, ossia l'imposizione di tutte le misure a livello di Unione. Se ne deduce che essa non va oltre quanto previsto per il raggiungimento degli obiettivi fissati.</p>		

ANNOTAZIONI:

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente comunicazione è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

Già nel proprio programma di lavoro per l'anno 2017, ([COM\(2016\)710](#)) del 25 ottobre 2016, la Commissione europea aveva preannunciato la presentazione di un nuovo pacchetto di misure relativo all'Unione dell'energia, tra cui rientra la proposta in esame.

1) CONTESTO NORMATIVO

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", presentato dalla Commissione europea il 30 novembre scorso, a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia, lanciato nel febbraio 2015¹.

Il pacchetto, che si compone di una Comunicazione², di 8 proposte legislative - in materia di efficienza energetica³, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia - ed è accompagnato da una serie di Relazioni e Comunicazioni specifiche⁴, persegue tre obiettivi principali:

- **mettere l'efficienza energetica al primo posto;**
- **conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili;**
- **garantire un trattamento equo ai consumatori.**

Quanto alla proposta in esame, essa mira a garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di **prevenzione, preparazione e gestione** nelle situazioni di crisi dell'energia elettrica.

Attualmente il quadro normativo dell'Unione europea in materia di mercato interno dell'energia elettrica e di sicurezza degli approvvigionamenti di elettricità è composto dalle direttive [2009/72/CE](#) e [2005/89/CE](#). Quest'ultima, in particolare, definisce gli obiettivi generali in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, lasciando però agli Stati membri la determinazione di come perseguirli. Inoltre, consente a questi ultimi di adottare delle "misure di salvaguardia" in situazioni di crisi, senza però specificare come esse debbano essere preparate e gestite.

In un mercato dell'energia elettrica sempre più interconnesso, tali norme, come è emerso anche da una valutazione *ex post* della Direttiva 2005/89/CE condotta dalla Commissione europea, non sembrano più sufficienti a garantire approvvigionamenti sicuri. Inoltre, le crisi elettriche spesso coinvolgono più Stati membri, che le affrontano sulla base di **approcci nazionali molto divergenti** tra di loro, in termini di preparazione, prevenzione e gestione. Le norme e le pratiche nazionali tendono poi a considerare esclusivamente il contesto nazionale tralasciando quanto avviene nei paesi limitrofi. Da una valutazione dei quadri giuridici nazionali è emerso che:

- ✓ gli Stati membri valutano rischi diversi;
- ✓ gli Stati membri adottano misure diverse in materia di prevenzione e gestione;
- ✓ i ruoli e le responsabilità non sono uniformi;
- ✓ non esiste una nozione comune di situazione di crisi.

¹ L'Unione dell'energia, che rappresenta una delle 10 priorità della Commissione Juncker, si basa su cinque dimensioni strettamente collegate tra di loro: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; un mercato dell'energia completamente integrato; l'efficienza energetica come strumento di moderazione della domanda; la decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività.

² Comunicazione "Energia pulita per tutti gli europei", [COM\(2016\)860](#).

³ Sulle proposte in materia di efficienza energetica, [COM\(2016\)761](#) e [COM\(2016\)765](#), si vedano rispettivamente la [Nota n. 79](#) e la [Nota n. 80](#) a cura del Servizio Studi del Senato.

⁴ Sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" e sui documenti che ne fanno parte si veda il [Comunicato Stampa](#) della Commissione europea.

Inoltre, la valutazione di impatto che accompagna la presente proposta, sulla quale si rimanda al paragrafo n. 4, oltre a mettere in luce il carattere nazionale dei piani di crisi e la mancanza di un approccio comune nella valutazione dei rischi ha evidenziato come la condivisione delle informazioni e la trasparenza risultino insufficienti.

La proposta in esame, che abroga la direttiva 2005/89/CE, si prefigge di istituire **metodi comuni** per la valutazione dei rischi, di aumentare la **raffrontabilità e la trasparenza** sia nella fase di preparazione che nel corso di una crisi elettrica, di **assicurare il mantenimento della fornitura** di energia dove è più necessario in caso di crisi. Inoltre, definisce un quadro per un **monitoraggio più sistematico** delle questioni attinenti la sicurezza degli approvvigionamenti, in linea con quanto previsto dalle proposte del pacchetto "Energia pulita" che provvedono a rivedere il Terzo pacchetto energia⁵.

In particolare, la proposta di direttiva sulle regole comuni per il mercato elettrico europeo⁶ abroga le disposizioni contenute nella direttiva 2009/72/CE che riguardano il monitoraggio da parte degli Stati membri (art. 4) e l'adozione delle "misure di salvaguardia" (art. 42).

La proposta integra poi le norme tecniche (codici di rete e orientamenti) adottate con il [Regolamento \(CE\) 714/2009](#)⁷ prevedendo dei meccanismi amministrativi e programmatici che aiutano le autorità nazionali a prevenire e a gestire le crisi in cooperazione tra di loro.

A completezza del contesto normativo su cui si inserisce la presente proposta, si ricorda che nel febbraio 2016 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito del pacchetto di misure invernale sull'Unione dell'energia, una proposta di regolamento in materia di sicurezza degli approvvigionamenti del gas⁸ che è attualmente in corso d'esame presso le istituzioni europee. Tra i vari elementi innovativi della proposta figurano il **passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale** che consentirà di migliorare il coordinamento tra gli Stati e di predisporre una valutazione più accurata dei rischi comuni, delle possibili crisi simultanee e delle risorse disponibili; il **rafforzamento della cooperazione con i paesi vicini** e l'introduzione del **principio di solidarietà** in base al quale, come ultima soluzione, i paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta in esame si compone di 21 articoli, suddivisi in 6 Capi, e di un [allegato](#).

Il **Capo I** specifica l'oggetto della proposta, che è quello di stabilire norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica **in uno spirito di solidarietà e trasparenza** e in accordo con i requisiti di un mercato concorrenziale dell'energia elettrica (**art 1**); reca alcune definizioni (**art. 2**) e prevede l'obbligo per gli Stati membri di nominare un'**autorità competente** incaricata di svolgere i compiti del presente regolamento. La nomina dovrà avvenire entro tre mesi dall'approvazione dello stesso (**art. 3**).

⁵ Il Terzo pacchetto energia è composto dalle seguenti norme: [Direttiva 2009/72/CE](#), recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; [Regolamento \(CE\) 714/2009](#), relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia; [Regolamento \(CE\) 713/2009](#), istitutivo dell'ACER (l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia). Sulla revisione del Terzo pacchetto energia si vedano le proposte [COM\(2016\)861](#) (proposta di revisione del Regolamento sul mercato elettrico), [COM\(2016\)864](#) (proposta di direttiva sulle regole comuni del mercato elettrico europeo) e [COM\(2016\)863](#) (proposta di revisione del Regolamento ACER). Al momento le proposte COM(2016)861 e COM(2016)864 sono disponibili in lingua inglese.

⁶ Si veda al riguardo il COM(2016)864.

⁷ Il Regolamento è oggetto di revisione nell'ambito delle proposte del pacchetto "Energia pulita", segnatamente del COM(2016)861.

⁸ [COM\(2016\)52](#) e [allegati](#). Si veda al riguardo la [Nota n. 48](#) a cura del Servizio Studi del Senato.

Il **Capo II** contiene disposizioni in materia di **valutazione del rischio**, ai fini della predisposizione dei piani di preparazione ai rischi da parte degli Stati membri, secondo le norme di cui al successivo Capo III.


Innanzitutto, il Capo II prevede che gli Stati membri, in cooperazione con [l'ENTSO-E](#) (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica) e con i centri operativi regionali, assicurino che siano valutati tutti i rischi relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, conformemente anche a quanto previsto dalla proposta di revisione del regolamento sul mercato elettrico⁹ (**art.4**).

L'articolo 18 della suddetta proposta prevede che gli Stati membri monitorino l'adeguatezza delle risorse all'interno del loro territorio e che adottino misure per correggere eventuali distorsioni che causano preoccupazioni.

I dati sull'energia elettrica


L'ENTSO-E pubblica periodicamente Report di sintesi sullo stato della produzione di energia [nell'area ENTSO-E](#). Il più recente "*Electricity in Europe 2015, Synthetic overview of electric system consumption, generation and exchanges in the Area ENTSO-E*" analizza diversi fattori, quali l'evoluzione dei consumi, anche per Paesi, nonché le diverse fonti di produzione, con una specifica analisi della produzione energetica da fonti rinnovabili. Di seguito, si riportano le infografiche su: saldi di scambio per Paese, dove si evidenzia, pur tenuto conto delle possibili fluttuazioni degli scambi, come alcuni Paesi siano esportatori o importatori in via strutturale; quota di generazione esportata, dove si evidenzia che 12 Paesi dell'area Entso hanno esportato più del 10% della loro generazione annuale ai Paesi vicini, nel 2015; consumi di generazione nazionale, dove si evidenzia che 14 Paesi Entso (tra cui, l'Italia) hanno importato più del 10% dei loro consumi annuali da altri paesi dell'area.

EXCHANGE BALANCES IN 2015



⁹ COM(2016)861.

SHARE OF YEARLY GENERATION EXPORTED



Exports:
■ ≥ 10% of its generation
■ ≥ 5% and < 10% of its generation
■ < 5% of its generation
■ isolated/ no data

SHARE OF YEARLY CONSUMPTION COVERED BY NATIONAL GENERATION



Imports:
■ ≥ 10% of its consumption
■ ≥ 5% and < 10% of its consumption
■ < 5% of its consumption
■ isolated/ no data

L'ENTSO-E presenterà all'ACER, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia¹⁰, una proposta di metodologia volta ad individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, prendendo in considerazione almeno uno dei seguenti rischi: calamità naturali rare ed estreme, pericoli di incidenti che vadano oltre il criterio di sicurezza N-1¹¹, penuria di combustibile, attacchi dolosi. La proposta, redatta previa consultazione dei portatori di interesse, dovrà comprendere almeno uno degli elementi specificati (tra cui la considerazione delle circostanze nazionali e regionali, le simulazioni di scenari di crisi simultanea). La proposta dovrà essere adottata o modificata dall'ACER entro due mesi dalla sua ricezione e dovrà essere aggiornata periodicamente. (**art. 5**).

Sulla base della metodologia adottata, entro dieci mesi dall'entrata in vigore del Regolamento l'ENTSO-E individuerà gli **scenari di rischio a livello regionale** di maggior rilievo per ciascuna regione, oppure delegare questo compito ai centri operativi regionali. Gli scenari di rischio dovranno essere aggiornati ogni tre anni (**art. 6**).

Scenari di rischio a livello nazionale saranno adottati dagli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti dalla proposta e agli scenari regionali. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore del regolamento gli Stati membri dovranno informare il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica¹² e la Commissione europea sui rischi individuati e sulle misure per prevenire e attenuare tali rischi, specificando inoltre perché esse siano considerate necessarie e proporzionate (**art. 7**).

Sempre entro dieci mesi dall'adozione del regolamento l'ENTSO-E dovrà proporre all'ACER una **metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine** (stagionale e a orizzonte da settimanale a infragiornaliero). La metodologia dovrà tenere conto delle opinioni dei portatori di interesse e comprendere almeno uno dei seguenti elementi: incertezza dei fattori di approvvigionamento, probabilità di una crisi improvviso o di una crisi simultanea. La metodologia prevede un approccio probabilistico e prende in considerazione il contesto regionale e dell'Unione europea, compresi i paesi terzi appartenenti alle aree sincrone dell'UE¹³. L'ACER dovrà approvare la proposta di metodologia entro due mesi dalla ricezione (**art. 8**).

Per quanto riguarda le **valutazioni a breve termine**, l'ENTSO-E dovrà elaborare e rendere note le prospettive stagionali dell'adeguatezza e pubblicarle entro il 1° dicembre di ogni anno (prospettive invernali) o entro il 1° giugno (prospettive estive). Tale compito può essere delegato ai centri operativi regionali, ai quali spettano invece le valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale a intragiornaliero per le rispettive regioni (**art.9**). Si segnala al riguardo che le valutazioni a lungo termine sono disciplinate dalla proposta di revisione del Regolamento sul mercato elettrico, COM(2016)861, che all'articolo 19 introduce una valutazione dell'adeguatezza delle risorse coordinata a livello dell'Unione europea per stimare la necessità di meccanismi di regolazione delle capacità.

¹⁰ L'ACER è stata istituita dal Regolamento 713/2009/CE facente parte del Terzo pacchetto energia.

¹¹ In base agli "Orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica", previsti dal Regolamento (CE)714/2009, per "criterio N-1" si intende la regola secondo cui, dopo il verificarsi di una contingenza nell'area di controllo di un TSO (gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale), gli elementi che restano in servizio devono essere in grado di funzionare nella nuova situazione operativa senza violare i limiti di sicurezza operativa.

¹² Si tratta di un comitato tecnico presieduto dalla Commissione europea, composto da esperti nazionali nominati dai governi.

¹³ Per "area sincrone" si intende un'area gestita da TSO interconnessi in maniera sincrone che fanno parte di un'area sincrone più ampia, come le aree sincrone Europa continentale, Gran Bretagna, Irlanda-Irlanda del Nord e Nordica e i sistemi elettrici di Lituania, Lettonia ed Estonia (Baltico). Si veda al riguardo il [Regolamento \(UE\) 2016/631](#).

Il **Capo III** definisce le misure relative ai **Piani di preparazione ai rischi**, che dovranno essere elaborati dalle autorità competenti degli Stati membri, previa consultazione dei portatori di interesse, sulla base di modello predefinito contenuto nell'Allegato alla proposta.

I piani dovranno essere redatti in lingua inglese e contenere: una sintesi degli scenari di crisi; la definizione dei ruoli e delle responsabilità dell'autorità competente; le procedure nazionali e regionali da attuare in caso di crisi; l'indicazione del responsabile o squadra incaricati di gestire le crisi; gli esiti della consultazione dei portatori di interesse; il calendario delle prove di emergenza..

Entro sei mesi dalla presentazione delle relative proposte da parte dell'autorità competente gli Stati membri dovranno adottare i piani, renderli pubblici - nel rispetto delle informazioni sensibili - e presentarli al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. I piani dovranno contenere le misure nazionali e regionali per la prevenzione, preparazione e attenuazione delle situazioni di crisi. Tali misure dovranno essere **chiare, trasparenti proporzionate e non discriminatorie**. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare i primi piani **entro due anni** dall'entrata in vigore del regolamento (**art. 10**).

Per quanto riguarda le **misure a carattere nazionale** contenute nei piani, queste dovranno tenere conto di quelle a carattere regionale e non compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati o dell'Ue nel suo complesso. Dovranno comprendere, tra l'altro, le misure di mercato e non di mercato da applicare in caso di crisi, un piano dettagliato di riduzione del carico specificando quali categorie di utenti dovranno beneficiare in una protezione speciale in caso di interruzione degli approvvigionamenti e meccanismi attuati per informare il pubblico (**art. 11**).

Le **misure a carattere regionale**, da attuarsi in caso di crisi con impatto transfrontaliero, dovranno essere concordate all'interno della regione interessata dalle autorità competenti degli Stati membri che vi fanno parte. Tali misure dovranno essere comunicate al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica otto mesi prima che sia adottato il piano di preparazione dei rischi. Qualora le dette autorità non fossero riuscite a trovare un accordo, l'ACER, in consultazione con l'ENTSO-E e su richiesta della Commissione europea, potrà facilitare la conclusione di un accordo. Le misure regionali dovranno comprendere almeno: la designazione di un responsabile o di una squadra di gestione delle crisi; i meccanismi di condivisione delle informazioni e di cooperazione entro la regione; le misure volte a mitigare l'impatto delle crisi, in caso di crisi simultanea (tra cui piani regionali di riduzione del carico e modalità di assistenza reciproca); le procedure per sottoporre i piani a prove annuali. Le autorità competenti di ciascuna regione, in collaborazione con i centri operativi regionali, effettueranno infatti ogni anno delle simulazioni di crisi, soprattutto al fine di controllare i meccanismi di comunicazione (**art. 12**).

Per quanto riguarda la suddivisione regionale, si ricorda che la già menzionata proposta di regolamento in materia di sicurezza degli approvvigionamenti del gas, COM(2016)52, prevede una configurazione di regioni definita in base ai criteri della prossimità geografica, delle interconnessioni esistenti, della capacità di aggregare risorse, dello sviluppo e della maturità del mercato e delle strutture di cooperazione esistenti. In base alla configurazione proposta, l'Italia farebbe parte della regione sudorientale assieme all'Austria, alla Croazia, all'Ungheria e alla Slovenia. Questa configurazione è dettata dallo schema di fornitura in caso di perturbazione delle importazioni dalla Russia. Al riguardo si sottolinea che in sede negoziale l'Italia ha fatto presente come una suddivisione regionale più flessibile, basata sulla valutazione dei rischi, sia preferibile all'impostazione geografica predefinita proposta dalla Commissione europea¹⁴.

Il **Capo IV**, relativo alla **gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica** stabilisce innanzitutto le modalità per l'attivazione del **preallarme** da parte di un'autorità competente nel caso in cui una prospettiva stagionale o altra fonte minacci l'approvvigionamento di energia elettrica in

¹⁴ I negoziati sulla proposta in seno al **Consiglio TTE-energia** dell'Ue sono stati caratterizzati da divergenze su alcuni punti particolarmente controversi (cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà), sui quali nel mese di dicembre è stato possibile raggiungere un compromesso che ha aperto la strada ad un primo mandato negoziale al Consiglio per avviare il confronto con il Parlamento europeo.

uno Stato membro, nonché la procedura per la **dichiarazione dello stato di crisi**. In particolare è previsto che in entrambi i casi lo Stato membro interessato informi senza indugio gli Stati membri confinanti e la Commissione europea e che le azioni stabilite nel piano di preparazione ai rischi siano messe in atto nella misura più ampia possibile (**art. 13**).

Gli Stati membri dovranno **cooperare** in uno spirito di **solidarietà** e offrirsi **assistenza reciproca**, che sarà soggetta a **compensazione** (**art. 14**).

Nei casi di crisi, gli Stati membri dovranno agire in piena conformità alle norme del mercato interno dell'energia elettrica. Le norme non di mercato sono previste solo come ultima istanza, a condizione che tali norme siano necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee (**art. 15**).

Il **Capo V**, contiene disposizioni in materia di **valutazione e monitoraggio** e prevede che entro sei settimane dalla dichiarazione dello stato di crisi le autorità competenti trasmettano al gruppo di coordinamento dell'energia elettrica e alla Commissione un **valutazione ex post** che contenga almeno: una descrizione dell'evento che ha scatenato la crisi, una descrizione delle misure previste, una valutazione del loro impatto transfrontaliero, un resoconto dell'assistenza ricevuta dai paesi limitrofi, l'impatto economico della crisi e delle misure adottate (**art. 16**).

E' previsto inoltre un monitoraggio sistematico della sicurezza degli approvvigionamenti da parte del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, che è incaricato di esaminare, tra l'altro, la coerenza dei piani di preparazione ai rischi con la procedura proposta, i risultati delle prospettive stagionali e le informazioni trasmesse dagli Stati membri sui rischi dell'approvvigionamento. Esso inoltre può formulare raccomandazioni che gli Stati membri sono obbligati a tenere in massima considerazione (**art. 17**).

Il **Capo VI** contiene le **disposizioni finali** che prevedono la cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia (**art. 18**), l'esercizio di un potere di delega a tempo indeterminato da parte della Commissione europea (**art.19**), l'abrogazione della direttiva 2005/89/CE (**art. 20**) e l'entrata in vigore del regolamento, venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue (**art. 21**)

3) VALUTAZIONE D'IMPATTO E ITER PRESSO GLI ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI DELL'UNIONE

I servizi della Commissione europea hanno curato una valutazione d'impatto, disponibile in lingua inglese (documento ...). Una sintesi è disponibile anche in lingua italiana (...).

La valutazione di impatto ha esaminato quattro opzioni di intervento:

- ✓ 0+ miglioramento dell'attuazione/osservanza (approccio di tipo non normativo)
- ✓ 1. Norme minime in capo agli Stati membri
- ✓ 2. Norme minime in capo agli Stati membri e cooperazione regionale
- ✓ 3. Piena armonizzazione e decisioni prese a livello regionale.

L'opzione prescelta è stata la n. 2 poiché comprende un pacchetto di soluzioni più efficace, presenta costi inferiori grazie anche al coordinamento regionale che garantisce inoltre un miglior utilizzo degli impianti di generazione e maggiori probabilità che si verifichino perdite di carico. Avrà inoltre un effetto positivo sui consumatori di energia e sulle imprese e aumenterà la certezza del diritto per gli investitori, i produttori di energia elettrica e le borse di energia, ma anche dei TSO, che gestiscono situazioni di crisi nel breve periodo.

Al momento della redazione della presente scheda, il COM(2016) 862 risultava all'esame di 13 Parlamenti/camere nazionali (Camera dei rappresentanti belga, Senato ceco, Eduskunta finlandese, Parlamento tedesco, Parlamento polacco, Camera dei deputati del Lussemburgo, Senato rumeno,

Consiglio nazionale sloveno, Parlamento svedese, Parlamento spagnolo, Camera dei rappresentanti olandese) e concluso in uno di essi (Seimas lituano). Per maggiori dettagli, si rinvia al sito [IPEX](#).

4) PROSPETTIVE NEGOZIALI

La proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Per quanto riguarda l'esame al **Parlamento europeo**, la proposta è stata assegnata alla **Commissione ITRE** (Industria, ricerca, energia), e ne sarà relatore il deputato Flavio Zanonato (S&D)¹⁵.

Per quanto riguarda l'esame al **Consiglio**, la Presidenza maltese intenderebbe avviare un dibattito su tutte le proposte del pacchetto "Energia pulita" nell'ambito della riunione del **Consiglio TTE-energia** che si terrà a giugno 2017.

5) LA RELAZIONE DEL GOVERNO

Il 6 febbraio 2017 il **Governo** ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012, una [Relazione](#) elaborata dal Ministero dello sviluppo economico sulla proposta di regolamento in esame. Dopo averne richiamato i contenuti la Relazione del governo sottolinea che una valutazione della proposta non può prescindere dalle altre proposte legislative facenti parte del pacchetto "Energia pulita" a cui spesso si fa rinvio. La **stretta connessione tra le varie norme**, afferma il Governo, pone un rischio di asimmetrie e vuoti regolatori e richiede un esame attento della chiarezza e completezza delle nuovo quadro normativo nel suo insieme, che dovrà essere aggiornato per tutto il corso dei negoziati sulle varie proposte. Il Governo, inoltre, richiama la necessità di **garantire coerenza tra le norme proposte e le norme in vigore** o in attuazione (ad esempio i Codici di rete o le linee guida in fase di implementazione) anche per evitare rischi di "sovrannormazione".

La Relazione del governo solleva poi alcune **criticità**, che riguardano in primo luogo la tendenza delle norme proposte ad attribuire **maggiori poteri ad organi sovranazionali**, ridimensionando il ruolo degli Stati membri e delle autorità di regolazione nazionali e la loro capacità di intervenire con misure e strumenti che ritengono più adeguati alla situazione specifica del sistema elettrico nazionale. Cita come esempio la metodologia per la valutazione dei rischi e dell'adeguatezza del sistema, anche a breve termine, che è definita da tavoli tecnici europei così come anche la metodologia utilizzata per definire gli scenari regionali di crisi, con cui gli scenari nazionali devono essere coerenti. Pur ritenendo importante un coordinamento tra i diversi approcci nazionali, il Governo sostiene che ciò non debba precludere agli Stati membri la facoltà di svolgere valutazioni specifiche, soprattutto a breve termine, circa l'adeguatezza dei sistemi nazionali in ragione delle peculiari caratteristiche dei sistemi elettrici nazionali e dei rischi specifici che essi ravvisano, derivanti ad esempio da condizioni meteorologiche, catastrofi naturali e attacchi terroristici. Altro esempio richiamato dalla Relazione è quello relativo all'intervento dell'ACER, su indicazione della Commissione, nel caso in cui nell'ambito dell'elaborazione dei piani di preparazione delle crisi, le autorità competenti delle regioni interessate non si accordino sulle misure a carattere regionale da inserirvi. Il governo ritiene che tale intervento tecnico regolatorio su indirizzo della Commissione di fatto va a sostituirsi agli Stati membri nello svolgimento di una funzione che dovrebbe invece restare nella piena responsabilità di questi ultimi. Per quanto riguarda poi l'ACER, il Governo ricorda che nel pacchetto "Energia pulita" è contenuta una proposta volta a riformarne la *governance*¹⁶ e le modifiche che la Commissione europea intende introdurre in quella sede

¹⁵ Gruppo Alleanza progressista dei Socialdemocratici.

¹⁶ [COM\(2016\)863](#).

prevedono uno spostamento del potere decisionale dal livello nazionale a livello europeo su temi che storicamente appartengono agli Stati membri, così come è prevista una modifica delle regole di voto che fa sì che il regolatore nazionale nell'ambito dei tavoli europei avrà meno potere nel rappresentare le specificità del proprio sistema nazionale. Ciò, sottolinea il governo, è particolarmente importante per i paesi grandi come l'Italia, che rappresentano gli interessi di un numero di consumatori superiore rispetto ai paesi di piccole dimensioni.

Altro elemento di criticità riguarda le **misure di assistenza e cooperazione** tra gli Stati membri nell'ambito della gestione delle crisi conclamate, che il governo ritiene debbano essere definite meglio. Inoltre, sempre nell'ambito della gestione delle crisi, la proposta privilegia le misure di mercato a quelle non di mercato e al riguardo il Governo sottolinea non solo come in Italia ciò avvenga già ma come tale indirizzo debba tenere conto di quanto previsto dalla proposta di regolamento in materia di energia elettrica che, all'articolo 18, consente agli Stati membri, in presenza di vincoli all'adeguatezza, la rimozione di ogni barriera regolatoria, l'espressione piena dei segnali di prezzo, lo sviluppo delle interconnessioni, lo stoccaggio elettrico, le misure dal lato della domanda e l'efficienza energetica.

Per quanto riguarda poi il ruolo dei **centri operativi regionali (ROC)**, che sono comunque oggetto di altre misure previste dalla proposta di direttiva riguardanti le regole comuni per il mercato elettrico (COM(2016)861), il Governo sostiene che l'approccio regionale rischia di non tenere adeguatamente conto delle esigenze di continuità del servizio in ciascuno Stato membro e delle diverse specificità nazionali. Inoltre, non sono sufficientemente chiariti i confini delle responsabilità tra i ROC, gli Stati membri e i gestori di rete nazionali.

Per quanto riguarda poi l'**impatto** della proposta, la Relazione afferma che essa non produrrà un impatto sul bilancio italiano ma che, in ragione del conferimento di maggiori poteri ad organismi sovranazionali sarà necessario aumentare la partecipazione dell'Italia a gruppi di lavoro in sede europea con conseguente aumento dei costi per missioni di servizio. Inoltre, le misure proposte, laddove prevedono un'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai piani di gestione delle crisi e un'intensificazione del coordinamento regionale/europeo potrebbero rendere più complesse le attività del gestore di rete nazionale e determinare un aumento degli oneri gestionali e amministrativi che potrebbero ricadere sui consumatori.

21 febbraio 2017

A cura di Luana Iannetti e Patrizia Borgna